

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L	A COMMISSIONE TRIBUTARIA	REGIONALE	state of the state
	U MENOUA	promyganory makes grants debugs gamenter (1997). He papagette entering appe	
riur	nita con fintervento del Signori:		
	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente
	ASSANDRI	PIETRO	Relatore
	AVEROLDI		Gludice
	,		
	The detail of the see some that you a part of the see see .	neer common velocit dest occur gran en bed aughest passer.	marries (Wester). Believes of Free, princely washing the paper beginning, and princely
	Photograph poor total total abs on the stands of the	erra were gybrit stand i mar bone y 900th maner	MARTIN TO AND REAL PROPERTY AND THE RESIDENCE TO AN ARCHITECTURE OF THE PROPERTY OF THE PROPER
sull' depo	emesso la seguente appello n° 634/11 ositato il 31/03/2011 orso la sentenza n° 68/20/2010 ossa dalla Commissione Tributaria osto dall'ufficio: AG.ENTRATE Di coparte:	SENTENZA a Provinciale di GENOVA R. PROVIN. UFF. CONTE	BOLLI GENOVA
Atti ii CART	mpugnati: [ELLA DI PAGAMENTO n° AV L	IQ FI IMP 081T00459000	

SEZIONE Nº 7 REG.GENERALE N° 634/11 UDIENZA DEL 20/02/2012 ore 09:30 SENTENZA Nº PRONUNCIATA IL: DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

S.r.l., in qualità di trustee del Trust ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova contro l' Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova chiedendo l' annullamento dell' avviso di liquidazione dell' imposta e irrogazione delle sanzioni relativo ad imposta di donazione per costituzione di rendita contenuta nell' atto istitutivo di trust stipulato il 17.3.2008 dal Sig. Commissione della moglie nonché dei suoi discendenti ovvero a costituire iniziative benefiche in mancanza di discendenti.

Il per dotare il trust dei fondi necessari per operare, con atto di dotazione inserito nell' atto istitutivo del trust, assegnava al trustee la somma di Euro 50.000,00. In sede di registrazione veniva versata l' imposta di registro in misura fissa (Euro 168,00).

L' 11.2.2009 con atto di donazione il dotava il trust di Euro 5.573.000,00. Veniva versata l' imposta di donazione di Euro 64.920,00.

Con l'atto impugnato viene richiesto l' importo di Euro 287.955,00 per pagamento imposta di donazione liquidata sull' importo annuale della rendita prevista nell' allegato all' atto istitutivo del trust.

La ricorrente contestava l'inesistenza del presupposto oggettivo e pertanto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 47 e ss. Legge 24.11.2006 n. 286 che aveva reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni. Con riferimento agli atti istitutivi di trust sosteneva che gli stessi vanno assoggettati all'imposta di registro in misura fissa quando viene espressa la sola volontà di costituzione.

L' imposta di donazione andava invece applicata allorchè v'era la dotazione di beni al trust.

La previsione della rendita, e la sua elargizione, non andava ulteriormente tassata in quanto doveva essere corrisposta, in base al regolamento, con il reddito prodotto dai beni in trust.

Si costituiva l'Agenzia chiedendo la conferma dell'avviso di liquidazione. Rilevava che l'imposta di donazione sull'erogazione di E. 5.573.000,00 era stata versata solo a seguito del questionario inviato dall'Agenzia.

Con sentenza n. 68 del 22.2.2010 il ricorso veniva accolto.

Proponeva appello l'Agenzia ribadendo le argomentazioni già svolte e affermando che i beneficiari avevano già percepito le rendite loro spettanti; pertanto si era già verificato il presupposto impositivo che non era riferibile ai singoli atti di dotazione patrimoniale ma alla rendita perpetua.

Concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con la conferma integrale dell'avviso di liquidazione impugnato.

Si costituiva l'appellata chiedendo la reiezione dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza appellata

L'art. 3 del documento allegato sub A all'atto costitutivo del Trust individua quali "La somma di euro 50.000,00 trasferita al Trustee "La s.r.l." contestualmente all'atto istitutivo del Trust, nonché "ogni ulteriore somma o valore mobiliare che il Disponente trasferisca al Trustee affinchè sia incluso fra i Beni in Trust". Successivamente venne poi trasferita l'ulteriore somma di E. 5.573.000,00. Non risultano che vi siano stati ulteriori trasferimenti. L'art. 18 del medesimo documento stabilisce poi la corresponsione di una rendita determinata nella misura di E. 28.000,00 al mese fino al 31.12.2030. Tale costituzione di rendita viene sottoposta a tassazione in base all'art. 17 lett. a) d. lgs. N. 346/90 che riguarda la base imponibile delle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario. Secondo l'Agenzia non si deve attendere l'erogazione in quanto l'individuazione del beneficiario e la definizione dell'oggetto della posizione sono già sufficienti a produrre un accrescimento del

61

patrimonio del beneficiario, accrescimento di cui ha acquisito il diritto non sottoposto ad alcuna condizione sospensiva. Ne consegue la sussistenza del presupposto impositivo.

Secondo l'appellata viceversa non si è in presenza di alcun obbligo del disponente di trasferire al trustee i beni che questi deve utilizzare per svolgere il compito affidatogli (vale a dire l'erogazione della rendita). Quindi se il disponente non trasferisce alcun bene al trustee non vi sarebbe alcuna erogazione di rendita.

Indipendentemente dal fatto che effettivamente vi è stato il trasferimento della somma di Euro 5.573.000,00 con l'assolvimento della relativa imposta di donazione risulta condivisibile la tesi dell' appellata Non si è in presenza infatti della costituzione di una rendita perpetua ai sensì dell' art. 1861 c.civ. visto che la rendita deve essere composta solo e fino a quando il fondo del trust sia sufficiente. Inoltre, come già rilevato, non si è in presenza di un' obbligazione assunta dal disponente a favore dei beneficiari i quali risultano titolari di una mera aspettativa e non del diritto di una prestazione certa e periodica di denaro (alla cui percezione dovrebbe poi conseguire l' assolvimento dell' imposta sui redditi). L' imposizione fiscale che riguarda la fattispecie va dunque limitata alla dotazione patrimoniale del trusta mentre la previsione di una futura e non certa liquidazione di rendita non rientra nella disposizione di cui all' art. 17 lett.a) del di lgs n.346/90.

L' appello pertanto deve essere respinto. Sussistono giustificati motivi per compensare

le spese di lite

P.Q.M.

Respinge l'appello. Spese compensate.

Genova, 20.2.2012

Il Relatore

Il Presidente